

7/11

LIBERA CONFEDERAZIONE **CGIL** ITALIANA DEI LAVORATORI

Regolamentazione nazionale per i lavoratori
appartenenti alla categoria speciale della
industria metalmeccanica

(Stipulato a Roma il 4 aprile 1950)



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it



ROMA
TIPOGRAFIA DEL SENATO
DEL DOTT. G. BARDI
1950

**REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE PER I LAVORATORI
APPARTENENTI ALLA CATEGORIA SPECIALE DELLA
INDUSTRIA METALMECCANICA**

(Stipulato a Roma il 4 aprile 1950).

Art. 1. -- *Criteri di appartenenza.*

Ai lavoratori che appartengono alla categoria speciale specificata nel comma seguente si conviene di applicare, dal momento in cui si trovano effettivamente nelle condizioni fissate nei comma seguenti, il trattamento previsto dai successivi articoli della presente regolamentazione, fermo restando, per tutto quanto non contemplato, il riferimento al trattamento previsto dal R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562, sul rapporto di impiego privato, senza pregiudizio dello stato giuridico dei lavoratori stessi. L'anzianità utile agli effetti di tale trattamento decorre dal giorno della assunzione e, per i lavoratori in servizio, dal 1° gennaio 1945 nelle provincie dell'Italia settentrionale e dal 1° aprile 1946 nelle provincie dell'Italia centro-meridionale e insulare, salvo la aggiunta delle maggiori anzianità convenzionali previste dai seguenti articoli.

Hanno diritto a tale trattamento quei lavoratori che:

- a) esplicino mansioni superiori a quelle degli operai classificati nella categoria massima degli operai stessi;
- b) abbiano mansioni particolari di fiducia o responsabilità che non siano normalmente attribuite agli operai;
- c) guidino e controllino il lavoro di un gruppo di operai con apporto di competenza tecnico-pratica.

I lavoratori di cui si tratta sono distinti in due categorie. Appartengono alla prima categoria coloro per i quali lo svolgimento delle mansioni avanti specificate importa il necessario esercizio di un certo potere di iniziativa in rapporto alla condotta ed ai risultati della lavorazione, nonchè coloro i quali esplicino mansioni di particolare rilievo e complessità rispetto a quelle che sono comuni alla generalità dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate sotto le lettere a), b) e c) di cui sopra e ne costituiscono le fondamentali caratteristiche per la loro attribuzione alle categorie stesse.

In via esemplificativa appartengono alla prima categoria: il capotreno di laminazione, il contromaestro, il maestro di più forni di riscaldamento, il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica con iniziativa per la condotta e il ri-

Regolamentazione categoria speciale metalmeccanici

sultati della lavorazione, ecc.; appartengono alla seconda categoria: il caposquadra con apporto di competenza tecnico-pratica, ma senza iniziativa per la condotta e i risultati della lavorazione, il sollecitatore semplice, il marcatempo, il capo-usciera, il capo-fattorino, ecc.

La presente regolamentazione non modifica il trattamento in atto di tali lavoratori agli effetti fiscali, previdenziali ed assicurativi.

Art. 2. — Assunzione.

L'assunzione è fatta tramite l'Ufficio di collocamento in conformità delle norme di legge e delle disposizioni emanate dalle competenti autorità.

All'atto dell'assunzione l'azienda comunicherà per iscritto al lavoratore con esattezza la località alla quale è destinato, la data di decorrenza dell'assunzione, la qualifica di appartenente alla categoria speciale, la categoria alla quale è assegnato, le mansioni e la relativa retribuzione iniziale.

L'assunzione si intende avvenuta ad ogni effetto per la località indicata all'atto dell'assunzione stessa.

Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico dell'azienda.

Art. 3. — Periodo di prova.

L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore ad un mese. Qualora la prova venisse fissata per un periodo inferiore ad un mese o non venisse richiesta, ciò dovrà risultare da atto scritto. Durante il periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso nè relativa indennità sostitutiva.

Non è ammessa la protrazione o la rinnovazione del periodo di prova, salvo quanto previsto al comma successivo.

Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o di infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro 30 giorni successivi all'inizio della malattia.

Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per dimissioni o per licenziamento durante il periodo di prova, ovvero alla fine del periodo stesso, al lavoratore spetta la retribuzione relativa al periodo di servizio prestato. Tale retribuzione, in difetto di preventiva pattuizione, non dovrà comunque essere inferiore a quella dallo stesso percepita come appartenente alla categoria speciale nell'azienda precedente e risultante dal libretto di lavoro.

In ogni caso la retribuzione che verrà corrisposta durante il periodo di prova, non potrà essere inferiore al minimo contrattuale previsto per la categoria per la quale il lavoratore è stato assunto od in cui abbia svolto le mansioni.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà senz'altro confermato in servizio e la sua anzianità deve avere la decorrenza a tutti gli effetti dal giorno dell'assunzione.

Durante il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.

Art. 4. — *Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale.*

In caso di passaggio alla categoria speciale nella stessa azienda, l'operaio ha diritto al trattamento che, come tale, gli sarebbe spettato in caso di licenziamento e si considererà assunto ex novo, con la nuova qualifica e con il riconoscimento inoltre di una maggiore anzianità convenzionale, ai soli effetti del computo della indennità di anzianità in caso di licenziamento, pari al 20 % dell'anzianità maturata con la qualifica di operaio nella stessa azienda.

Agli effetti delle ferie, malattia, preavviso di licenziamento e di dimissioni, indennità di anzianità in caso di dimissioni, l'anzianità di servizio maturata come operaio verrà computata per il 50 %.

Per quanto concerne il premio di anzianità di cui all'art. 21 della parte prima (operai) all'operaio passato alla categoria speciale verranno corrisposti, al momento in cui si sarebbe concretato il diritto al premio intero, cumulando l'anzianità da operaio e quella nella categoria speciale, tanti decimi dell'importo del premio — relativo al primo o al secondo decennio a seconda che il passaggio abbia interrotto la maturazione del primo o del secondo decennio di anzianità di servizio — per quanti sono gli anni di anzianità di servizio maturati da operaio. Sono esclusi bene inteso i periodi per i quali vengono calcolati gli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 9.

L'importo del premio viene determinato in base alla retribuzione globale vigente nell'azienda — al momento del concretarsi del diritto al premio — per la categoria operaia dalla quale proviene il lavoratore.

CHIARIMENTI A VERBALE.

1° Le parti si danno atto che la disposizione relativa al premio di anzianità è stata concordata con lo stesso criterio che informa l'art. 21 della Parte Prima (operai) per cui il diritto al premio si concreta solo alla scadenza dell'intero termine.

2° Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 18 (condizioni di miglior favore).

3° Le parti, nel determinare le anzianità convenzionali per il servizio prestato come operaio, non hanno inteso interferire nelle norme aziendali relative a parti-

Regolamentazione categoria speciale metalmeccanici

colari benefici concessi con riferimento alla anzianità aziendale, indipendentemente da eventuali passaggi di categoria (quali assegnazioni di alloggi, premi di fedeltà aziendale e simili).

NORMA TRANSITORIA.

Ai lavoratori cui alla data del presente accordo, sia già stata attribuita la qualifica di appartenente alla categoria speciale, qualora abbiano acquisito presso la stessa azienda una anzianità di servizio in qualità di operaio che avrebbe dato loro diritto alla corresponsione del premio di anzianità previsto dall'art. 21 della Parte Prima (operai), l'anzianità stessa sarà calcolata, ai fini della corresponsione del premio. Tale corresponsione avverrà, con le norme stabilite al 3° comma dell'art. 4 della presente regolamentazione, al momento in cui si sarebbe concretato il diritto al premio intero. Qualora la maturazione del primo o del secondo decennio sia già avvenuta, al lavoratore saranno corrisposti i ratei spettantigli, con le modalità avanti stabilite.

Resta confermato che si esclude da ogni calcolo relativo all'anzianità di servizio ai fini della corresponsione del premio di anzianità, l'anzianità di servizio per la quale il lavoratore abbia diritto agli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 9.

Art. 5. — Orario di lavoro.

S'intende riportata la norma dell'art. 5 della Parte Seconda (impiegati).

CHIARIMENTO A VERBALE.

Le parti si danno atto che la norma di cui al penultimo comma dell'art. 5 Parte Seconda (impiegati) si applica anche alla regolamentazione dei turni negli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto.

Art. 6. — Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Per tale istituto si applicano le norme dell'art. 12 della Parte Prima della regolamentazione per gli operai del contratto metalmeccanici, con le seguenti variazioni.

Le percentuali di maggiorazione di cui alla tabella contenuta nell'articolo stesso sono computate sulla quota oraria della retribuzione di fatto costituita dal minimo contrattuale di categoria più gli aumenti di merito, aumenti periodici di anzianità, indennità di contingenza, percentuale minima del 10 % di cui all'art. 2 della Parte Comune (forme di retribuzione).

La retribuzione oraria si determina dividendo l'ammontare mensile degli elementi di cui al comma precedente per 180.

Art. 7. — *Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.*

Si intende riportata la norma contenuta all'art. 6 della Parte Seconda (impiegati).

La garanzia di cui all'art. 6 della Parte Seconda (impiegati) ha per oggetto la parte di retribuzione che, in aggiunta al trattamento praticato dalla Cassa Integrazione guadagni, serve a ricostituire l'intera retribuzione mensile del lavoratore.

BOZZA DI LETTERA DA INVIARE ALLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI.

Trattative regolamentazione categoria speciale metalmeccanici - trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro.

F.I.O.M. - F.I.L.M. - F.I.L.

In relazione alle trattative che si sono svolte per la regolamentazione della categoria speciale dei metalmeccanici, Vi confermiamo che la norma del 2° comma dell'art. 7 relativo al trattamento dovuto a tali lavoratori nel caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro non è comunque intesa a limitare la garanzia prevista dal 1° comma dello stesso articolo.

CONFINDUSTRIA

Art. 8. — *Recuperi.*

Per quanto riguarda i recuperi delle ore perdute per causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali o tra le parti interessate si conviene di non modificare la situazione in atto presso le singole aziende.

Art. 9. — *Aumenti periodici di anzianità.*

Per gli aumenti periodici di anzianità agli appartenenti alla categoria speciale si intende riportata la norma contenuta nell'art. 12 Parte Seconda (impiegati).

NORMA TRANSITORIA.

Al lavoratore attualmente in servizio avente diritto all'appartenenza alla categoria speciale ai sensi degli accordi interconfederali del 30 marzo 1946 e 27 ottobre 1946 per l'Italia settentrionale e 23 maggio 1946 per l'Italia centro-meridionale

Regolamentazione categoria speciale metalmeccanici

è riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato nelle mansioni che hanno dato diritto all'attribuzione della qualifica predetta, fino a risalire al 1° gennaio 1937.

Art. 10. — *Ferie.*

Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie con decorrenza della retribuzione globale di fatto pari a:

- giorni 15 per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- giorni 20 per anzianità di servizio da oltre 5 e fino a 12 anni compiuti;
- giorni 25 per anzianità di servizio da oltre 12 e fino a 20 anni compiuti;
- giorni 28 per anzianità di servizio oltre 20 anni compiuti.

L'anzianità di servizio maturata nella qualifica operaia per il periodo precedente a quello dell'attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale, è considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50 %.

Per le rimanenti norme relative alle ferie valgono le norme dell'art. 16 della corrispondente regolamentazione per gli impiegati, con il seguente chiarimento a verbale:

Le dizioni del 1° comma « oltre 5 anni e fino a 12 anni compiuti », « oltre 12 anni e fino ai 20 anni compiuti » e « oltre i 20 anni compiuti » significano che il lavoratore acquisisce il diritto al godimento di 20, 25 e 28 giorni di ferie rispettivamente dopo 5 anni ed un giorno, 12 anni e un giorno, 20 anni e un giorno di anzianità, fermo restando che per i primi cinque periodi feriali vale lo scaglione di 15 giorni, per i successivi sette periodi lo scaglione di 20 giorni, per gli ulteriori otto lo scaglione di 25 giorni.

DICHIARAZIONE A VERBALE.

Quando si sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 18 (condizioni di miglior favore).

Art. 11. — *Trattamento in caso di malattia e infortunio.*

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il secondo giorno di assenza e inviare all'azienda stessa entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.

L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.

In caso di interruzione del servizio, dovuta a malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:

- a) sei mesi per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti;
- b) nove mesi per anzianità di servizio oltre 5 e fino a 10 anni compiuti;
- c) dodici mesi per anzianità di servizio oltre i 10 anni compiuti.

Il lavoratore ha inoltre diritto al seguente trattamento:

per le anzianità di cui al punto a):

intera retribuzione globale per i primi due mesi; metà retribuzione globale per i tre mesi successivi;

per le anzianità di cui al punto b):

intera retribuzione globale per i primi tre mesi; metà retribuzione globale per i 5 mesi successivi;

per le anzianità di cui al punto c):

intera retribuzione globale per i primi quattro mesi; metà retribuzione globale per i sette mesi successivi.

In caso di ricaduta nella stessa malattia entro il periodo massimo di due mesi dalla ripresa del lavoro, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma terzo, pari alla metà dei periodi stessi.

Di conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto ed il relativo trattamento saranno:

a) per anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti:

mesi $6+3=9$ di cui tre mesi ad intera retribuzione globale e mesi $4\frac{1}{2}$ a metà retribuzione globale;

b) per anzianità di servizio oltre i 5 anni e fino a 10 anni compiuti:

mesi $9+4\frac{1}{2}=13\frac{1}{2}$ di cui mesi $4\frac{1}{2}$ ad intera retribuzione globale e mesi $7\frac{1}{2}$ a metà retribuzione globale;

c) per anzianità di servizio oltre i 10 anni:

mesi $12+6=18$, di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi $10\frac{1}{2}$ a metà retribuzione globale.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il lavoratore, fermo restando il trattamento economico sopra indicato, avrà diritto alla conservazione del posto:

1° in caso di malattia professionale, per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per l'inabilità temporanea previsto dalla legge;

2° in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'Istituto assicuratore.

Regolamentazione categoria speciale metalmeccanici

Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato nei precedenti comma fino alla scadenza del preavviso stesso.

Superato il termine di conservazione del posto, ove l'azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva di preavviso.

Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla sola indennità di anzianità per licenziamento.

Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti della indennità di anzianità per licenziamento o per dimissioni.

Per quanto concerne l'assistenza e il trattamento di malattia o di infortunio valgono per gli appartenenti alla categoria speciale le norme che disciplinano tale materia.

Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che il lavoratore ha diritto di riscuotere da parte degli Istituti previdenziali e assistenziali oppure per atti di previdenza dell'azienda.

Per l'eventuale periodo di infortunio o malattia professionale, eccedente quello di cui ai punti a), b) e c) il lavoratore percepirà il trattamento assicurativo nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto. L'assenza per malattia od infortunio non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni, ferie, festività, 13^a mensilità, ecc.).

Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non sul lavoro.

L'anzianità di servizio maturata anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale sarà considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50 %.

Art. 12. — Trattamento in caso di gravidanza e puerperio.

Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve, in tale evenienza, conservare il posto alla lavoratrice per un periodo di mesi 7, corrispondendole l'intera retribuzione globale per i primi tre mesi e mezzo e metà retribuzione globale per i successivi tre mesi e mezzo.

L'assenza di cui al comma precedente potrà avere inizio successivamente al compimento del 6° mese di gravidanza.

Le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali, con quelle previste dal presente articolo e, pertanto, è in loro facoltà di assorbire fino alla concorrenza il trattamento aziendale con quello previsto dal presente articolo.

Ove durante il periodo di interruzione del servizio per gravidanza e puerperio intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 11 a partire dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa e sempre che dette disposizioni risultino più favorevoli alla lavoratrice.

L'assenza per gravidanza e puerperio, nei limiti del periodo fissato per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti (indennità di anzianità per licenziamento e per dimissioni, ferie, festività, 13^a mensilità, ecc.).

Qualora per il trattamento in caso di gravidanza e di puerperio intervenissero norme di carattere generale, di legge o di contratto, il trattamento di cui al presente articolo è assorbito e sostituito, fino a concorrenza, dal trattamento economico che sarà disposto con dette norme.

Art. 13. — *Preavviso di licenziamento e di dimissioni.*

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:

Anzianità di servizio	Periodo di preavviso	
	1 ^a categoria	2 ^a categoria
Per coloro che, avendo superato il periodo di prova, abbiano un'anzianità di servizio fino a 2 anni compiuti	mezzo mese	mezzo mese
Lavoratori che abbiano un'anzianità di servizio oltre 2 e fino a 5 anni compiuti	1 mese e mezzo	1 mese
Lavoratori che abbiano un'anzianità di servizio oltre 5 e fino a 15 anni compiuti	2 mesi	1 mese e mezzo
Lavoratori che abbiano un'anzianità di servizio oltre 15 anni compiuti	2 mesi e mezzo	2 mesi

I termini di preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, dovrà corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda.

Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti della indennità di anzianità.

Regolamentazione categoria speciale metalmeccanici

E' in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.

L'anzianità di servizio maturata da operaio anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale sarà considerata utile, agli effetti del presente articolo, nella misura del 50 %.

Art. 14. — *Indennità di anzianità in caso di dimissioni.*

Al lavoratore dimissionario l'azienda è tenuta a corrispondere le percentuali sotto indicate dell'indennità di anzianità per licenziamento di cui all'art. 15:

- 50 % per anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
- 75 % per anzianità di servizio da oltre 5 e fino a 8 anni compiuti;
- 100 % per anzianità di servizio superiore a 8 anni compiuti.

L'intera indennità di anzianità per licenziamento è dovuta anche in caso di dimissioni dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, e 55° anno di età se donna; o per malattia od infortunio ai sensi dell'art. 11, nonché alle lavoratrici dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio.

L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia per il periodo precedente a quello della attribuzione della categoria speciale è considerata utile agli effetti del presente articolo, nella misura del 50 %.

Art. 15. — *Indennità di anzianità in caso di licenziamento.*

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte della azienda, non ai sensi dell'art. 25, lett. f), della Parte Seconda (impiegati) la cui efficacia è estesa agli appartenenti alla categoria speciale a norma dell'art. 16 della presente regolamentazione, al lavoratore compete per l'anzianità maturata successivamente all'attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali, e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 1945 nelle provincie dell'Italia settentrionale e del 1° aprile 1946 nelle provincie dell'Italia centro-meridionale e insulare, una indennità così regolata:

- per ogni anno di anzianità di servizio da oltre 1 anno e fino a 4 anni compiuti: 15/30 della retribuzione mensile;
- per ogni anno di anzianità di servizio da oltre 4 e fino a 12 anni compiuti: 20/30 della retribuzione mensile;
- per ogni anno di anzianità di servizio oltre i 12 anni compiuti: 25/30 della retribuzione mensile.

La liquidazione dell'indennità verrà fatta sulla base della retribuzione in corso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Trascorso il primo anno di servizio le frazioni verranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese superiore ai quindici giorni vengono conteggiate per mese intero.

Per il periodo precedente alla attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale valgono le norme di cui all'art. 4 della presente regolamentazione (passaggio da operaio ad appartenente alla categoria speciale). Ai fini dell'indennità di cui al presente articolo, l'anzianità di servizio maturata anteriormente alla data di attribuzione della qualifica di appartenente alla categoria speciale sarà considerata utile, nella misura del 20 %.

Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione oltre le provvigioni, i premi di produzione, la partecipazione agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonché l'indennità di contingenza.

Se il lavoratore è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione, partecipazione agli utili, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo anno, o, se il lavoratore non abbia compiuto un anno di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio.

CHIARIMENTO A VERBALE.

Quando sia costituita una condizione individuale di miglior favore, con un riconoscimento di anzianità convenzionale più ampio di quello regolato dal presente articolo, si applicano le norme di cui all'art. 18 (condizioni di miglior favore).

Art. 16. — *Provvedimenti disciplinari.*

Si intende riportata la norma dell'art. 25, Parte Seconda (impiegati).

CHIARIMENTO A VERBALE.

Per quanto riguarda le norme disciplinari, le parti, avendo stabilito, in considerazione delle funzioni esercitate dagli appartenenti alla categoria speciale, di far riferimento alle norme previste nella Parte Seconda (impiegati), hanno riconosciuto che le esemplificazioni delle infrazioni disciplinari previste per gli altri lavoratori regolati dalla parte prima, possono essere considerate applicabili per analogia anche agli appartenenti alla categoria speciale.

Regolamentazione categoria speciale metalmeccanici

Art. 17.

Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Parte Prima (operai):

Passaggio temporaneo di mansioni	Art. 14
Donne adibite a lavori tradizionalmente compiuti da maestre stranze maschili	» 15
Indennità per disagiata sede	» 22
Igiene e sicurezza del lavoro	» 23
Indumenti di lavoro	» 24
Consegna e conservazione utensili e materiali	» 34

Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Parte Seconda (impiegati):

Festività	Art. 8
Corresponsione della retribuzione	» 14
Tredicesima mensilità	» 17
Congedo matrimoniale	» 20
Servizio militare	» 22
Doveri	» 23
Assenze e permessi	» 24
Provvedimenti disciplinari	» 25

Per i seguenti istituti si intendono riportate le norme contenute nei rispettivi articoli della Parte Prima (operai) e Parte Seconda (impiegati) il cui testo è identico nelle due Parti predette del contratto:

	PARTI I (operai)	PARTI II (impiegati)
Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli	Art. 2	Art. 2
Documenti	» 3	» 3
Riposo settimanale	» 10	» 7
Cumulo di mansioni	» 13	» 10
Reclami sulla retribuzione	» 18	» 15
Indennità in caso di morte	» 42	» 29

Regolamentazione categoria speciale metalmeccanici

Per i seguenti istituti si intendono confermate le norme contenute nella Parte Terza (comune):

Anzianità dei lavoratori	Art. 1
Forme di retribuzione	» 2
Mense aziendali	» 3
Visite di inventario e di controllo	» 4
Indennità di zona malarica, di alta montagna e di sottosuolo	» 5
Consegna dei documenti alla cessazione del rapporto di lavoro	» 6
Certificato di lavoro	» 7
Cessione, trasformazione e trapasso di azienda	» 8
Norme speciali	» 9
Reclami e controversie	» 10
Affissione del contratto	» 13

Art. 18. — *Condizioni di miglior favore.*

Per tale istituto si applicano le norme dell'art. 11 della Parte Terza (comune).

CHIARIMENTI A VERBALE.

1° *Con la presente norma non si è inteso innovare alla disposizione di cui al 5° comma dell'art. 6 dell'accordo interconfederale del 30 marzo 1946 di cui si riporta il testo:*

« Ferma restando la non applicabilità degli usi di cui all'art. 17 del R. D. L. 13 novembre 1924, n. 1825, restano in vigore le condizioni individuali e complessive (economiche e normative) di miglior favore, anche acquisite in base a vigenti accordi sindacali, ivi compresa l'attribuzione della qualifica impiegatizia a coloro ai quali fosse riconosciuta successivamente al 21 marzo 1945 ».

2° *Nel complesso dei vari istituti di carattere normativo e regolamentare di cui al 2° comma dell'art. 11 Parte Terza (comune) non si intendono comprese le condizioni individuali di miglior favore previste nei rispettivi chiarimenti a verbale agli articoli 4, 10 e 15 (passaggio da operaio alla categoria speciale, ferie e indennità di licenziamento).*

Regolamentazione categoria speciale metalmeccanici

Art. 19. – Minimi di retribuzione mensile per la categoria speciale
(con decorrenza dall'entrata in vigore del contratto).

	1ª zona	2ª zona	3ª zona	4ª zona
UOMINI				
1ª CATEGORIA.				
Maggiori ai 21 anni:				
paga mensile	18.250	17.450	16.850	16.400
anticipo rivalutazione	3.000	3.000	3.000	3.000
Totale mensile	21.250	20.450	19.850	19.400
2ª CATEGORIA.				
Maggiori ai 21 anni:				
paga mensile	12.600	12.100	11.680	11.350
anticipo rivalutazione	900	900	900	900
Totale mensile	13.500	13.000	12.580	12.250
DONNE				
1ª CATEGORIA.				
Maggiori ai 21 anni:				
paga mensile	15.325	14.715	14.250	13.850
anticipo rivalutazione	2.610	2.610	2.610	2.610
Totale mensile	17.935	17.325	16.860	16.460
2ª CATEGORIA.				
Maggiori ai 21 anni:				
paga mensile	10.675	10.230	9.950	9.620
anticipo rivalutazione	783	783	783	783
Totale mensile	11.458	11.013	10.733	10.403

NOTA A VERBALE

I miglioramenti convenuti sui minimi tabellari anzidetti non si cumulano (nel senso che assorbono e sono assorbiti) con provvedimenti economici di carattere generale che potranno intervenire tra le Confederazioni, né costituiscono precedente per le tesi che le parti stesse potranno sostenere in sede di dette trattative.

Art. 20. — Decorrenza e durata.

La regolamentazione relativa agli appartenenti alla categoria speciale costituisce una apposita parte del contratto nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica del 25 giugno 1948 del quale segue le sorti per quanto riguarda la durata.

La decorrenza di essa è fissata dal 31 marzo 1950.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Le parti, considerata la situazione verificatasi presso quelle aziende che, in attesa della regolamentazione della categoria speciale, non hanno applicato agli appartenenti a tale categoria neppure i miglioramenti previsti per gli operai per quanto riguarda la maggiorazione del 5 % per le ore tra le 44 e le 48 settimanali, nonchè per le nuove aliquote ed i criteri di calcolo delle stesse relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, festivo e notturno, nè abbiano fatto luogo a concessioni compensative (quote orarie od altre maggiorazioni);

tenuto conto da un lato delle ragioni giuridiche eccepite dalle aziende e dall'altro di considerazioni di equità, demandano ad accordi da raggiungersi aziendali, anche eventualmente in forma collettiva, per i lavoratori interessati, la sistemazione transattiva e forfetaria delle differenze di trattamento per i titoli predetti.

In tale sistemazione verranno anche considerate le somme che risulterebbero, per la data compresa tra il 31 marzo 1948 e la entrata in vigore del presente accordo, per conguaglio della maggiorazione dal 4 al 5 % dei primi due scatti di aumento periodico di anzianità.

NOTA A VERBALE.

Con la definizione della regolamentazione per la categoria speciale, le parti si danno atto di non ritenere definita la questione degli organi tecnici per addvenire alla determinazione dei criteri che danno diritto di appartenenza alla categoria.

Roma, 4 aprile 1950.

Per la Delegazione Metalmeccanici
(ENRICO BATTAGGION)

Per la Federazione Impiegati Operai Metallurgici
(GIOVANNI ROVEDA)

Regolamentazione categoria speciale metalmeccanici

Per la *Federazione Italiana Liberi Lavoratori Metalmeccanici*
(ARMANDO SABATINI)

Per il *Sindacato Italiano Lavoratori Metalmeccanici*
(PAOLO POMESANO)

Per la *Confederazione Generale Italiana del Lavoro*
(RENATO BITOSSÌ)

Per la *Confederazione Generale dell'Industria Italiana*
(ANGELO COSTA)

Per la *Federazione Italiana del Lavoro*
(ETTORE AZAIS)

INDICE

Art. 1. — Criteri d'appartenenza	3
Art. 2. — Assunzione	4
Art. 3. — Periodo di prova	4
Art. 4. — Passaggio dalla qualifica operaia alla categoria speciale	5
Art. 5. — Orario di lavoro	6
Art. 6. — Lavoro straordinario, notturno e festivo	6
Art. 7. — Trattamento in caso di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro	7
Art. 8. — Recuperi	7
Art. 9. — Aumenti periodici di anzianità	7
Art. 10. — Ferie	8
Art. 11. — Trattamento in caso di malattia e infortunio	8
Art. 12. — Trattamento in caso di gravidanza e puerperio	10
Art. 13. — Preavviso di licenziamento e di dimissioni	11
Art. 14. — Indennità di anzianità in caso di dimissioni	12
Art. 15. — Indennità di anzianità in caso di licenziamento	12
Art. 16. — Provvedimenti disciplinari	13
Art. 17. —	14
Art. 18. — Condizioni di miglior favore	15
Art. 19. — Minimi di retribuzione mensile per la categoria speciale	16
Art. 20. — Decorrenza e durata	17

Archivio Storico
portaledellacontrattazione.it

